

## Art. 12

### *(Attribuzioni del comitato di gestione)*

Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell' asilo - nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l' ente gestore. Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall' ente gestore con l' apposito regolamento di cui al successivo articolo 15, compete, tra l' altro:

- 1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l' assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attivita' socio - psico - pedagogiche, gli orientamenti educativi dell' asilo - nido, nonche' gli indirizzi igienico - sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalita' di verifica ricorrente dello stesso;
- 2) formulare proposte per l' acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all' indicazione d quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell' asilo - nido;
- 3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;
- 4) **(6)** 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
- 5) **(6)** 5) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell' asilo - nido, esprimendo al riguardo pareri e proposte all' ente gestore, anche in riferimento alle modalita' e ai criteri di determinazione delle rette;
- 6) esaminare le domande di ammissione all' asilo - nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all' approvazione dell' ente gestore, formulando altresì, nel corso dell' anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza;
- 7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell' anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attivita' annuale del nido, l' aumento del numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all' ente gestore ed alla assemblea dei genitori;
- 8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell' articolo 9 dell' assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati;
- 9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
- 10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalita' del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione.
- 11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico. **(7)** Il comitato di gestione per l' espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno una volta al mese. Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicita' delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali.